

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16968 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 27/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

I.N.P.S. [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante in proprio
e quale procuratore speciale della [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]
[REDACTED], presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

● **ricorrente -**

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED];

cy

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.S. [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante in proprio
e quale procuratore speciale della [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]
[REDACTED] presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- resistente al ricorso incidentale-

contro

EQUITALIA [REDACTED];

- intimata -

avverso la sentenza n. 611/2015 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.

Rilevato che:

1. la Corte d' appello di Catanzaro, in riforma della
sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava non dovuto
il credito contributivo iscritto a ruolo oggetto di intimazione di
pagamento per contributi Inps già oggetto di cartella
esattoriale; compensava le spese dei due gradi di giudizio in
relazione ai contrasti giurisprudenziali. La decisione veniva
fondata sulla considerazione che, anche a voler condividere
l'assunto del giudicante di primo grado relativo all'

inammissibilità dell'eccezione avente ad oggetto l'omessa notifica della cartella esattoriale, che non era stata proposta entro il termine di 40 giorni di cui all' art. 24 del d.lgs n. 46 del 1999 decorrenti dal primo atto successivo, consistente nella specie nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, il termine di prescrizione quinquennale era comunque decorso tra la data di comunicazione della predetta iscrizione (2007) e quella successiva dell'intimazione di pagamento (20.4.2013);

2. per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, in proprio e per [REDACTED] formulando due motivi; [REDACTED] ha resistito con controricorso ed ha formulato anche ricorso incidentale, affidato ad un motivo, in relazione la quale l'Inps ha depositato procura. Equitalia [REDACTED] è rimasta intimata.

Considerato che:

1. come primo motivo del ricorso principale, l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 e riferisce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente datato l'intimazione di pagamento al 20.4.2013, mentre essa risaliva al 2012, considerato che il deposito del ricorso in opposizione alla stessa intimazione di pagamento risaliva al 22/5/2012, sicché non poteva ritenersi decorsa la prescrizione quinquennale dalla data di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria.

2. Come secondo motivo, contesta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in relazione all'art. 2953 c.c..

3. Il primo motivo è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico

errore revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; né l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto (Cass. n. 10066 del 27/04/2010, Cass. n. 7941 del 20/04/2015).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

5. A fondamento del ricorso incidentale, [REDACTED] deduce come unico motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e lamenta che la Corte d'appello di Catanzaro, pur accogliendo *in toto* il gravame da lui proposto, abbia compensato le spese motivando sulla base dei contrasti

Cy

giurisprudenziali. Sostiene che tali contrasti attenevano esclusivamente alla modifica del regime prescrizione ed erano del tutto estranei all'odierno giudizio, dove la prescrizione quinquennale era già decorsa dalla data di debenza dei tributi al primo atto interruttivo, configurato dalla notifica dell'iscrizione d'ipoteca.

6. Il ricorso incidentale non è fondato.

La motivazione assunta dalla Corte di merito a fondamento della compensazione delle spese processuali è coerente con gli approdi di questa Corte, che ha ritenuto che possono ricorrere gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile) anche a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia (v. Cass. n. 24234 del 29/11/2016). Tali argomentazioni peraltro hanno tratto le mosse dalla *ratio decidendi* adottata dal Collegio di merito, che ha valorizzato la decorrenza della prescrizione quinquennale dalla notifica dell'iscrizione d'ipoteca all'intimazione di pagamento, ed avevano quindi ad oggetto questione sulla quale si è registrata effettiva incertezza giurisprudenziale, che è stata risolta solo con il richiamato intervento delle Sezioni Unite.

7. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., all'esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene pertanto che entrambi i ricorsi, manifestamente infondati, vadano rigettati con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Cf

8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Inps, che risulta prevalente con riferimento tanto al valore che alla complessità delle questioni affrontate. Con distrazione in ragione della dichiara anticipazione ex art. 93 c.p.c.

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di [REDACTED] che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.5.2018.

Pietro Curzio, *Presidente*

